

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEL DiSVA

Con il termine SICUREZZA si indica una caratteristica di ciò che non presenta pericoli o ne è ben difeso; sicurezza è una caratteristica anche delle varie attività svolte, legata a ciò di cui si dispone e al modo di operare. Essa significa salvaguardia dell'integrità psico-fisica di chi lavora, che è un diritto di tutti, e a tutti pone doveri per poter essere garantita. Al fine di salvaguardare la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro sono state emanate norme che discendono dalla Costituzione (art. 41) e dal Codice Civile (art. 2087 - G.U. 4 aprile 1942, n. 79). Per molti anni si è cercato di accorpate e razionalizzare la molteplicità di norme vigenti, finalmente molte di queste sono state unite nel DLgs 81/08, modificato ed integrato dal DLgs 106/09. Tale normativa, fa ricadere obblighi e responsabilità ai fini della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro su tutte le figure che compongono "l'organigramma della sicurezza", a seconda del loro ruolo in azienda ed all'effettivo esercizio di poteri direttivi.

Allo scopo di armonizzare obblighi e figure dell'organigramma della sicurezza alle peculiari funzioni e struttura delle Università, è stato emanato il DIM 363/98 (tutt'ora vigente) nel quale sono individuate figure e funzioni specifiche dell'organizzazione della sicurezza: Rettore, Datori di Lavoro, Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I vari soggetti facenti parte dell'organizzazione della sicurezza, si inquadrano all'interno di due macro categorie:

- I soggetti della **LINEA OPERATIVA**: sono coloro che hanno obblighi in materia di sicurezza sul lavoro in base al DLgs 81/08 e sui quali ricade l'apparato sanzionatorio della norma;
- I soggetti della **LINEA CONSULTIVA**: sono figure con particolari competenze di cui il Datore di Lavoro si avvale per adempiere al meglio ai propri obblighi in materia di sicurezza. Caso particolare è quello dei Medici Competenti, sui quali il DLgs 81/08 fa ricadere specifiche sanzioni.

Organigramma**LINEA OPERATIVA**

DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA	Prof. P. Mariani
RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DI LABORATORIO (RDRL) individuati per i diversi laboratori di ricerca	
Edificio Scienze 1	
Laboratorio MASBIC	Dott.ssa Tiziana Cacciamani
Edificio Scienze 2	
Laboratori di Biol. dello Sviluppo e della Ripr.1 e 2	Prof.ssa Oliana Carnevali
Laboratorio di Sedimentologia e Paleoecologia	Dott.ssa Alessandra Negri
Laboratorio di Geologia e Microscopia	Dott.ssa Alessandra Negri
Laboratorio di Biologia ed Ecologia Marina	Prof. Roberto Danovaro
Laboratorio di Ecologia Microbica e Molecolare	Dott. Antonio Dell'Anno
Laboratorio di Oceanografia e Protezione Civile	Dott. Fausto Marincioni
Laboratori di Chimica e Clean Room	Prof. Giuseppe Scarponi
Laboratori di Botanica Marina 1 e 2	Dott.ssa Cecilia Totti
Laboratori di Fisiol. delle Alghe e delle Piante 1 e 2	Dott.ssa Alessandra Norici
Laboratorio Radioisotopi	Dott.ssa Alessandra Norici

Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente	DOCUMENTI DELLA SICUREZZA
Laboratorio di Tecnologie Ambientali	Dott.ssa Francesca Beolchini
Laboratorio Camere Fredde	Prof.ssa Oliana Carnevali
Edificio Scienze 3	
Laboratorio di Batteriologia	Prof.ssa Francesca Biavasco
Laboratorio di Stoccaggio reagenti e allestimento PCR	Prof.ssa Francesca Biavasco
Laboratorio pulito	Dott.ssa Stefania Gorbi
Laboratorio di Zoologia	Dott. Carlo Cerrano
Laboratorio di Genetica Applicata	Prof. Davide Bizzaro
Laboratorio PALM	Prof. Davide Bizzaro
Laboratorio di Ecotossicologia	Dott.ssa Stefania Gorbi
Laboratorio di Ecotossicologia e Chimica Ambientale	Prof. Francesco Regoli
Laboratorio Umido	Prof. Francesco Regoli
Laboratorio Preparazione Campioni	Prof. Francesco Regoli
Laboratorio di Filogenesi Molecolare	Prof.ssa Adriana Canapa
Laboratorio di Biologia Evolutiva	Prof. Vincenzo Caputo
Laboratorio di Microscopia	Prof. Vincenzo Caputo
Laboratorio di Citogenetica	Dott. Massimo Giovannotti
Laboratorio Genetica Evoluzionista	Dott. Marco Barucca
Edificio 5 Ingegneria Q150 (ex Biochimica)	
Laboratorio di Fisiologia Generale	Prof. Paolo Migani
Laboratorio Acqua Ultrapura	Prof. Paolo Migani
Laboratorio Camere Fredde	Prof. Fabio Tanfani
Laboratorio di Fluorescenza	Dott.ssa Rosamaria Fiorini
Laboratorio di Biologia Molecolare	Prof.ssa Anna La Teana
Laboratorio di Biochimica degli Alimenti, della Nutrizione e dello Stress Ossidativo	Dott.ssa Tiziana Bacchetti
Laboratorio di Biochimica Strutturale	Prof. Fabio Tanfani
Laboratorio Colture Cellulari	Dott.ssa Tiziana Cacciamani
LABORATORI edificio 2 Ingegneria Q165 (ex ISAC)	
Laboratorio di Sintesi Organica	Prof. Mario Orena
Laboratorio HPLC	Prof. Mario Orena
Laboratorio NMR	Prof. Mario Orena
Laboratorio UV-VIS e Bilance	Dott.ssa Elisabetta Giorgini
Laboratorio di Modellistica Molecolare	Dott.ssa Roberta Galeazzi
Laboratorio NMR - 2	Dott.ssa Giovanna Mobbili
LABORATORI POLO AGRARIA (ex SAIFET)	
Laboratorio di Microbiologia Alimentare, Industriale e Ambientale	Prof. Maurizio Ciani
Laboratorio Mobile Actea	Dott. Carlo Cerrano
RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DI LABORATORIO (RDRL) Non nominati con atto formale da parte del Datore di Lavoro, ma individuati dal DIM 363/98	

Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente	DOCUMENTI DELLA SICUREZZA
--	----------------------------------

Si intende ogni soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Con laboratori si intendono i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte.

Preposti non nominati ma individuati dal art. 299 del DLgs 81/08

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

In prima istanza il personale tecnico impiegato nei laboratori didattici e di ricerca.

Preposto di Radioprotezione	Sig. M. Pergolini
------------------------------------	-------------------

Lavoratori come definiti dal DIM 363/98 e dal DLgs 81/08

Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

Incaricati per la lotta antincendio ed il primo soccorso (Disposizione del D.G. del 8/4/14)

Plesso di Scienze	L. Lambertucci (C.S.); D. Fattorini (V.C.S.); C. Rossetti; A. Coluccelli; M. Ferraioli.
Plesso di Ingegneria e BAS	P. Sebastianelli (C.S.); G. Gabrielli (V.C.S.); P. Bonfigli; C. Conti; M. Decimo; F. Fanesi; G. Galli; A. Gavetti; G. Giuliani; P. Mancinelli; R. Mancini; S. Mercuri; F. Rinaldi; M. Spegni; F. Vici.
Plesso di Agraria e Stabulario	M. Bianchelli (C.S.); S. Pesaresi (V.C.S.); G. Bompreszi; B. Cionna; S. Zari.

LINEA CONSULTIVA

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Dott. L. Lambertucci
Medici Competenti	Dott.ssa L. Santarelli (Coord.) Dott.ssa M. Amati Dott. M. Bracci
Esperto Qualificato di radioprotezione	Dott. C.G. Donati
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Sig. D. Finocchi Dott. L. Trozzi Sig.ra C. Goffi Sig. J. Pantaloni Prof. M. Battino Prof.ssa F. Stazi Sig. P. Di Giansante Sig. D. Frisco

*Compiti delle figure dell'organigramma***LINEA OPERATIVA**

Figura di riferimento	Compiti
Direttore (Datore di lavoro per la sicurezza)	<ul style="list-style-type: none"> • provvede alla valutazione del rischio per tutte le attività ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10 del DIM 363/98. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio; • nomina il medico competente, e nel caso di nomina di più medici competenti, provvede ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati; • provvede alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dall'art. 5 del DIM 363/98; • nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; • è responsabile dello svolgimento di tutte le altre funzioni, non riportate nei punti precedenti, attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.
Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> • nello svolgimento dell'attività e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa; • all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio; • nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: <ul style="list-style-type: none"> ○ attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; ○ attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi sulla base della valutazione dei rischi; ○ adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; ○ attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; ○ frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte. • ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e

	<p>sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
<p>Preposto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; • verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • frequenta appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del DLgs 81/08.
<p>Preposto di Radioprotezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attua, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, le cautele di protezione e di sicurezza previste dal DLgs 230/95; • provvede affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82 del DLgs 230/95, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato; • provvede affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82 del DLgs 230/95; • predispone norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate; • fornisce ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti; • rende edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono

	<p>esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui ai punti precedenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvede affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i mezzi ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui ai punti precedenti; • provvede affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; • fornisce al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 del DLgs 230/95 concernente il lavoratore stesso; • nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75 del DLgs 230/95, i datori di lavoro, dirigenti e preposti devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 del DLgs 230/95 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83 del DLgs 230/95; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui ai punti precedenti nonché a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari; • comunica tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto;
Lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> • deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; • deve in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ○ contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ○ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; ○ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; ○ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; ○ segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ○ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; ○ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente	DOCUMENTI DELLA SICUREZZA
--	----------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; ○ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Incaricati per la lotta antincendio ed il primo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> ● personale dell'Ateneo appositamente formato ed attrezzato allo scopo di effettuare interventi di lotta antincendio e primo soccorso.

<u>LINEA CONSULTIVA</u>

Figura di riferimento	Compiti
------------------------------	----------------

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	<ul style="list-style-type: none"> ● provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; ● elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28 comma 2 del DLgs 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure; ● elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; ● propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; ● partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del DLgs 81/08; ● fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del DLgs 81/08.
--	--

Medico Competente	<ul style="list-style-type: none"> ● collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; ● programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; ● istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; ● consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; ● consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; ● l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal
--------------------------	---

	<p>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; • partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del DLgs 81/08 al Ministero della salute.
<p>Esperto Qualificato di Radioprotezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ha il compito di effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione (DLgs 230/95 e successive modifiche e integrazioni).
<p>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata. Tali figure sono integrate dalle rappresentanze studentesche. • Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> ○ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; ○ è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; ○ è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro

e del medico competente;

- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del DLgs 81/08;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del DLgs 81/08;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del DLgs 81/08;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.